

Versione anonimizzata

Traduzione

C-798/23 - 1

Causa C-798/23 [Abbottly]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

21 dicembre 2023

Giudice del rinvio:

Supreme Court (Corte suprema, Irlanda)

Data della decisione di rinvio:

21 dicembre 2023

Ricorrente:

Minister for Justice

Resistente:

SH

SUPREME COURT

S:AP:IE:2022:000116

[omissis] [Membri del collegio giudicante]

[omissis]

[Riferimenti e titolo del procedimento nazionale]

ORDINANZA DEL 21 DICEMBRE 2023

**CON CUI VIENE DISPOSTO UN RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI**

ⁱ Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

DELL'ARTICOLO 267 DEL TRATTATO

Considerato che il ricorso, depositato dal ricorrente il 4 novembre 2022, per mezzo di impugnazione avverso la sentenza e l'ordinanza della High Court (Alta Corte) ([*omissis*] [nome del giudice dell'Alta Corte]) del 27 luglio 2022, con cui è stata rifiutata la consegna del resistente alla Repubblica di Lettonia relativamente al rispettivo mandato d'arresto datato 26 febbraio 2021, volto ad ottenere un'ordinanza di annullamento della sentenza e ordinanza di cui sopra per i motivi indicati nel suddetto ricorso, è stato presentato per la trattazione dinanzi a questo Collegio l'11 maggio 2023

Considerato altresì e vista la decisione di questo Collegio del 19 gennaio 2023 con cui è stata autorizzata la presentazione del suddetto ricorso avverso la suddetta ordinanza [*omissis*]

È STATO DECISIO che la causa doveva essere trattata

ed [*omissis*] è stata rinviata per la decisione al 14 dicembre 2023 [*omissis*]

Considerati i fatti e il procedimento risultanti dall'ordinanza di rinvio allegata al presente atto

Considerato altresì che, secondo questo Collegio, per dirimere la controversia tra le parti del procedimento di impugnazione di cui trattasi occorre risolvere questioni attinenti al significato e alla portata dell'espressione «*processo terminato con la decisione*» di cui all'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio.

QUESTO COLLEGIO HA DECISO DI SOTTOPORRE IN VIA PREGIUDIZIALE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come stabilito nell'ordinanza di rinvio di seguito riportata, le seguenti questioni:

1) Se, allorché la consegna della persona ricercata sia chiesta al fine di eseguire una pena privativa della libertà inflitta a tale persona in seguito alla violazione delle condizioni di una pena della sorveglianza di polizia precedentemente inflitta a tale persona, in circostanze in cui l'autorità giurisdizionale che ha imposto detta pena privativa della libertà poteva decidere a sua discrezione se imporre o meno una pena privativa della libertà (ma non aveva potere discrezionale circa la durata della pena, se inflitta), il procedimento che ha portato all'applicazione di tale pena privativa della libertà faccia parte del «*processo terminato con la decisione*» ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.

2) Se la decisione di convertire la pena della sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà nelle circostanze di cui alla questione sub 1) sia

una decisione che abbia avuto per oggetto o per effetto di modificare la natura e/o il *quantum* della pena inflitta in precedenza alla persona ricercata e, in particolare, la pena della sorveglianza di polizia che faceva parte della precedente pena inflitta a detta persona, tale da rientrare nell'eccezione di cui al punto 77 della sentenza Ardic.

E DISPONE che [omissis] il presente procedimento d'impugnazione sia sospeso in attesa che [omissis] la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci in via pregiudiziale su dette questioni [omissis].

[omissis] [Nome dello stesso]

CANCELLIERE AGGIUNTO

[omissis] [Nome dello stesso]

PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Redatta e sottoscritta addì, 21 dicembre 2023

AN CHUIRT UACHTARACH

THE SUPREME COURT (CORTE SUPREMA)

S:AP:IE:2022:00116

[2023] IESC 37

[omissis] [Composizione del Collegio giudicante]

[omissis]

[omissis] [ripetizione delle parti]

Ordinanza di rinvio da parte della Corte del 14 dicembre 2023

Introduzione

- 1 La Supreme Court (Corte Suprema) ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «CGUE»), ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, due questioni relative al significato e alla portata dell'espressione «*processo terminato con la decisione*» di cui all'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio (in prosieguo: la

«decisione quadro»). Tale aspetto dell'articolo 4 bis è stato oggetto di copiosa giurisprudenza della CGUE, fra cui la recente sentenza di detto giudice nelle cause riunite C-514/21 e C-515/21 ECLI:EU:C:2023:235 (in prosieguo: la «sentenza LU»).

Fatti

- 2 SH («il resistente») è stato condannato per due reati nel 2014 dal Tribunale distrettuale di Valmiera (Lettonia) e dal Tribunale distrettuale di Jēkabpils (Lettonia), che hanno comportato in ciascun caso una pena privativa della libertà e un periodo di collocamento sotto «*sorveglianza di polizia*». Il 27 ottobre 2015 tali pene sono state cumulate in una pena complessiva privativa della libertà di quattro anni e nove mesi e nel collocamento sotto sorveglianza di polizia per tre anni.
- 3 La sorveglianza di polizia «è una pena accessoria, che un giudice può comminare come misura obbligatoria, al fine di vigilare sul comportamento della persona rilasciata da un luogo di privazione della libertà e affinché questa sia soggetta alle limitazioni prescritte dall'istituzione di polizia» (articolo 45 del codice penale lettone). Il periodo di sorveglianza di polizia inizia a decorre al termine della pena privativa della libertà.
- 4 Mentre era ristretto nell'istituto penitenziario, SH è stato informato verbalmente e per iscritto che, come condizione per la sorveglianza di polizia, doveva presentarsi alla stazione di polizia di Jēkabpils (dove risiedeva) entro tre giorni lavorativi dal termine della detenzione (previsto per il 22 agosto 2019). Gli è stato altresì comunicato che la mancata presentazione alla stazione di polizia indicata avrebbe potuto comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 177 del codice in materia di violazioni amministrative della Lettonia. Egli ha firmato una copia della comunicazione scritta per dare atto di averla compresa.
- 5 SH è stato debitamente rilasciato e non si è presentato alla stazione di polizia di Jēkabpils. Di conseguenza, è stato riconosciuto colpevole di aver commesso una «*violazione amministrativa*» dell'articolo 177 dal Tribunale distrettuale di Zemgale (Lettonia) l'11 maggio 2020 e, nuovamente, il 27 maggio 2020, che hanno comportato ammende di EUR 30 e EUR 40, rispettivamente.
- 6 La normativa lettone prevede che, se una persona sottoposta a sorveglianza di polizia viola in malafede le disposizioni di quest'ultima, un giudice «*può sostituire il tempo non scontato di una pena accessoria con la privazione della libertà, calcolando due giorni di sorveglianza di polizia come un giorno di privazione della libertà*». Una violazione in malafede è accertata se, nell'arco di un anno, la persona è stata oggetto di due sanzioni amministrative per tale violazione (articolo 45, paragrafi 5 e 6, del codice penale lettone). Non è obbligatorio emettere una siffatta misura neanche quando viene accertata una violazione in malafede:

«In caso di circostanze rilevanti (qualora esistano circostanze tali da giustificare la mancata espiazione della pena da parte del condannato) il giudice ha la possibilità di respingere la richiesta».

(V. lettera del Tribunale distrettuale di Zemgale del 17 marzo 2022).

- 7 Nel giugno 2020 la Divisione di polizia per l'ordine pubblico della stazione di polizia di Jēkabpils ha presentato una richiesta al Tribunale distrettuale di Zemgale perché convertisse il restante periodo di sorveglianza di polizia di SH in *«privazione della libertà»*. Il 25 giugno 2020 è stato inviato per posta raccomandata un atto di citazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il luogo di residenza a Jēkabpils comunicato da SH. Tale atto di citazione non è stato ritirato ed è tornato al mittente il 31 luglio 2020.
- 8 Il 19 agosto 2020 si è svolta un'udienza presso il Tribunale distrettuale di Zemgale. SH non era presente e l'udienza si è svolta in contumacia. In tale data il giudice ha emesso una decisione scritta con cui si disponeva la conversione del periodo residuo di sorveglianza di polizia – due anni e due giorni – in una pena privativa della libertà di un anno e un giorno, conformemente al rapporto 2:1 prescritto dall'articolo 45, paragrafo 5, del codice penale.
- 9 Una trascrizione della decisione del giudice è stata inviata a SH, ma è tornata al mittente, non essendo stata ritirata. SH aveva la facoltà di impugnare la decisione del Tribunale distrettuale di Zemgale, ma non ha presentato alcun ricorso.
- 10 Il 26 febbraio 2021 è stato emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) nei confronti di SH per l'esecuzione della pena privativa della libertà inflitta dal Tribunale distrettuale di Zemgale il 19 agosto 2020.

Posizioni delle parti

- 11 L'argomento centrale del Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e dell'Uguaglianza, in prosieguo: il «Ministro») verteva sul fatto che l'articolo 4 bis/articolo 45 dell'European Arrest Warrant Act 2003 (legge sul mandato d'arresto europeo del 2003, in prosieguo: la «legge del 2003»), che ha recepito le disposizioni dell'articolo 4 bis nell'ordinamento irlandese, prevede che la consegna possa essere rifiutata solo se il *«processo terminato con la decisione»* si è svolto in assenza della persona ricercata e le condizioni di cui all'articolo 4 bis non sono state altrimenti soddisfatte. È stato sostenuto che nel caso di specie non si poneva la questione di un *«processo terminato con la decisione»* in assenza di SH, perché l'udienza del 19 agosto 2020 davanti al Tribunale distrettuale di Zemgale non era un *«processo terminato con la decisione»* ai sensi dell'articolo 4 bis. È stato sottolineato che, quando un procedimento o un'udienza non è un *«processo terminato con la decisione»*, l'articolo 4 bis/articolo 45 non trova applicazione e non può costituire il fondamento di un rifiuto della consegna.

- 12 È pacifico che SH non era presente, né rappresentato, all'udienza del 19 agosto 2020, ma la questione verte sulla circostanza se l'udienza che si è svolta in tale data costituisca un *«processo terminato con la decisione»*. È stato fatto riferimento alla decisione nella causa C-571/17 PPU Ardic ECLI:EU:C:2017:1026 (in prosieguo: la «sentenza Ardic») nonché a quella successiva nella causa LU e il Ministro ha sostenuto, sulla base di tali pronunce, che una decisione relativa all'esecuzione o all'applicazione di una pena detentiva inflitta in precedenza non costituisce una *«decisione»* ai sensi dell'articolo 4 bis, se non in circostanze limitate, e che il fatto che tale decisione fosse stata adottata in contumacia non costituiva un motivo di rifiuto e, inoltre, che un rifiuto non poteva essere opposto su tale base.
- 13 Per conto del resistente sono stati dedotti alcuni argomenti. In particolare, il resistente ha richiamato la sentenza Ardic e la constatazione al punto 77, secondo cui la nozione di *«decisione»* non comprende una decisione relativa all'esecuzione o all'applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, a meno che tale decisione abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura o il *quantum* di detta pena e l'autorità che l'ha emessa abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità. È stato sostenuto che un'udienza in cui una misura di sorveglianza è convertita in una pena della reclusione comporta qualcosa di più di una decisione relativa all'esecuzione o all'applicazione di una sanzione penale inflitta in precedenza, come la decisione di attivare una condanna con pena sospesa o di revocare una libertà provvisoria. Piuttosto, ha sostenuto il resistente, una siffatta udienza modifica la natura e/o il *quantum* della pena inflitta in precedenza. Egli ha affermato che l'udienza presso il Tribunale distrettuale di Zemgale non era *«equivalente a un'udienza di esecuzione per una condanna con pena sospesa»*. La circostanza che sia stata utilizzata una formula matematica per calcolare la durata della privazione della libertà da applicare al resistente non modifica il fatto che, secondo lo stesso, si trattava di un processo terminato con la decisione ai sensi dell'articolo 4 bis della decisione quadro. In sostanza, si è sostenuto che la decisione aveva per oggetto o per effetto di modificare la pena inflitta in precedenza e che si trattava di una decisione discrezionale, e quindi rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 bis.
- 14 Il resistente ha inoltre sottolineato che la decisione nella causa LU ha applicato i principi della sentenza Ardic per estendere le tutele dell'equo processo di cui agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) alle udienze celebrate in contumacia per reati che determinano la revoca della sospensione condizionale della pena in un'udienza distinta. Egli ha sostenuto che il rifiuto della sua consegna non richiedeva alcuna estensione o modifica della nozione autonoma di diritto dell'Unione di *«processo terminato con la decisione»*. Egli ha affermato che non gli era stata inflitta la relativa pena detentiva, cui era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale. Gli era invece *«stata applicata una misura di sorveglianza di polizia che, se disattesa, avrebbe comportato un'ammenda»*. L'udienza in contumacia presso il Tribunale distrettuale di Zemgale ha modificato la natura della sanzione in una pena

detentiva. Di conseguenza, egli ha sostenuto che la decisione nella causa LU continua ad essere un fondamento valido per rifiutare la sua consegna ai sensi dell'articolo 4 bis e dell'articolo 45 della legge del 2003.

- 15 Il Ministro ha preso in considerazione la decisione della CGUE nella causa LU, sostenendo che le determinazioni assunte in tale causa non erano rilevanti per i fatti in esame. È stato sostenuto che il procedimento amministrativo che ha portato all'applicazione di ammende al resistente non poteva essere equiparato a un procedimento che comporta una condanna penale, come quello di cui alla causa LU. Pertanto, si è sostenuto, sulla base delle sentenze Ardic e LU, che ai fini dell'articolo 4 bis, il «*processo terminato con la decisione*» non comprende una decisione relativa unicamente all'esecuzione o all'applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in via definitiva al termine di un procedimento penale, fatta salva un'eccezione, vale a dire il caso in cui la decisione «*incida sulla dichiarazione di colpevolezza o abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura oppure il quantum di tale pena e che l'autorità che l'ha emessa abbia beneficiato di un margine di discrezionalità al riguardo*» (v. sentenza LU, punto 53). È stato sostenuto che il potere discrezionale nel decidere se revocare o meno la sospensione di una pena non deve essere equiparato al potere discrezionale sulla «*la natura o il quantum di tale pena*». È stato sottolineato che, nella misura in cui esisteva una discrezionalità da parte del giudice lettone, questa era limitata e non comportava l'esercizio di una discrezionalità sulla natura o sul *quantum* della pena. È stato sottolineato che, anche nel caso in cui il giudice lettone avesse esercitato il suo potere discrezionale di revocare la sorveglianza, le sue opzioni in merito alla natura e alla durata della pena da applicare sarebbero state strettamente limitate dalla legge e, così stando le cose, l'idea che il giudice avesse un potere discrezionale sulla natura e sul *quantum* della pena era priva di fondamento reale. Di conseguenza, il Ministro ha sostenuto che l'udienza del 19 agosto 2020 non costituiva un «*processo terminato con la decisione*» ai sensi dell'articolo 4 bis e dell'articolo 45; pertanto, l'articolo 45 non trovava applicazione e non era possibile rifiutare la consegna ai sensi di detto articolo.

Osservazioni

- 16 Questo Collegio è ben consapevole delle decisioni della CGUE nelle cause Ardic e LU. Nella sentenza di questo Collegio si fa riferimento ai principi enunciati ai punti da 70 a 72 della sentenza Ardic e ribaditi nella più recente sentenza LU ai punti 46 e 47, in cui la Corte di giustizia ha formulato le seguenti osservazioni:

«46. In primo luogo, va ricordato che la decisione quadro 2002/584 mira, mediante l'istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (...).

47. *A tal fine, dalla suddetta decisione quadro, e in particolare dall'articolo 1, paragrafo 2, discende che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo costituisce il principio, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 68 e giurisprudenza citata)».*

- 17 Questo Collegio è incline a ritenere che la procedura in Lettonia sia simile all'attivazione di una condanna con pena sospesa che, come chiarisce la sentenza Ardic, non rientra di per sé nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 bis. La natura coercitiva della sorveglianza di polizia può essere equiparata alle condizioni che tendono a essere imposte di norma in relazione a una condanna con pena sospesa. La decisione della CGUE nella causa Ardic è di qualche aiuto a questo proposito. Ai punti 75 e 76 della suddetta sentenza, è stato osservato dalla CGUE che la decisione giudiziaria definitiva di condanna dell'interessato, ivi compresa la parte che fissa la pena privativa della libertà, *«rientra pienamente nel campo di applicazione [dell']articolo 6 della CEDU»*, ma, come è stato sottolineato al punto 75, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo chiarisce che tale disposizione non si applica a questioni relative alle modalità di esecuzione o di applicazione di una tale pena detentiva. La CGUE prosegue sottolineando, al punto 76, che la situazione è diversa solo nel caso in cui, *«a seguito di una decisione che ha statuito sulla colpevolezza dell'interessato e lo ha condannato ad una pena privativa della libertà, una nuova decisione giudiziaria modifichi la natura o il quantum della pena inflitta in precedenza»*, e in tale punto sono stati forniti due esempi, uno dei quali è la situazione in cui una pena detentiva è stata sostituita da una misura di espulsione, e a tale proposito è stata citata una causa spagnola, mentre il secondo è la situazione in cui la durata della detenzione inflitta in precedenza è aumentata, e in tale contesto è stata citata una causa proveniente dal Regno Unito. Pertanto, la [CGUE] ha ritenuto, al punto 77, che la nozione di *«decisione»* di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro *«non comprenda una decisione relativa all'esecuzione o all'applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza»*, salvo nel caso in cui la successiva decisione abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura o il *quantum* della pena e l'autorità che l'ha emessa abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità. Occorre dunque chiedersi se la decisione di cui trattasi abbia o meno influito sulla natura o sul *quantum* della pena detentiva comminata dalla decisione di condanna definitiva nei confronti dell'interessato. La CGUE ha proseguito, al punto 79, osservando che in quel caso i procedimenti relativi alle decisioni di revoca non hanno avuto ad oggetto il riesame delle cause nel merito, ma hanno riguardato soltanto le conseguenze del mancato rispetto di tali condizioni da parte del condannato. La [CGUE] ha poi concluso, al punto 81, come segue:

«(...) le decisioni di revoca della sospensione (...) hanno il solo effetto di far sì che l'interessato debba scontare tutt'al più la parte restante della pena quale gli era stata inflitta inizialmente. Qualora, come nel procedimento principale, la sospensione sia revocata integralmente, la condanna produce

nuovamente tutti i suoi effetti e la determinazione del quantum della pena che resta da scontare scaturisce da un'operazione puramente aritmetica, in quanto il numero di giorni di detenzione già scontati viene semplicemente detratto dalla pena totale quale inflitta dalla sentenza definitiva di condanna».

- 18 Dalle informazioni fornite dalle autorità lettone nel presente caso emerge chiaramente che il periodo di sorveglianza di polizia di tre anni è iniziato nel momento in cui la pena detentiva di quattro anni e nove mesi era stata scontata. In seguito, in caso di violazione, viene utilizzato un calcolo aritmetico per determinare il periodo di privazione della libertà che può derivare da una violazione della sorveglianza di polizia. Sembra, per usare il linguaggio usato dalla CGUE, che non sia stata adottata una nuova decisione giudiziaria in relazione al *quantum* della pena da scontare, poiché il periodo massimo in questione è già stato deciso dalla pena inflitta nel 2015 e il periodo effettivo di detenzione supplementare è determinato dalla formula di conversione prescritta dalla legge lettone. Né la natura né il *quantum* della pena sono variati, salvo e conformemente alle disposizioni del diritto lettone, come descritte in precedenza. Non vengono imposte condizioni accessorie e non viene aggiunto un periodo di tempo supplementare a quello già previsto nella decisione originaria del giudice del 2015. La legge lettone prevede la durata massima attribuibile alla sorveglianza di polizia, in considerazione del reato e della durata della pena detentiva originaria.
- 19 L'unica questione su cui il Tribunale distrettuale di Zemgale doveva pronunciarsi era l'imposizione o meno della pena accessoria, la cui durata era fissata *ex lege*. Pertanto, questo Collegio ha ritenuto provvisoriamente che la consegna non dovesse essere rifiutata sulla base del fatto che la pena inflitta il 19 agosto 2020 non era una nuova pena, in circostanze in cui la durata e i parametri della privazione della libertà conseguente a una violazione erano chiari e accertabili e non comportavano una nuova decisione o una variazione in termini di natura o di *quantum* della pena originaria. Tuttavia, la questione non è priva di dubbi. Nel presente caso, la pena è diversa dalla sanzione penale di cui alla causa Ardic. Sebbene la prospettiva di un'ulteriore privazione della libertà fosse insita nella condanna inflitta nel 2015, l'ordinanza emessa dal Tribunale distrettuale di Zemgale non imponeva semplicemente al resistente di «*scontare, parzialmente o se del caso integralmente, la pena privativa della libertà che era stata fissata inizialmente*». La pena detentiva che era stata fissata inizialmente al resistente è stata scontata da quest'ultimo e la pena inflittagli dal Tribunale distrettuale di Zemgale potrebbe aver comportato una modifica della natura o del *quantum* della pena inflitta in precedenza mediante la conversione di una pena della sorveglianza di polizia in una (ulteriore) pena detentiva. Inoltre, il Tribunale distrettuale di Zemgale aveva il potere discrezionale di decidere se imporre o meno al resistente tale sanzione penale (ma non quello di decidere la durata della stessa). In siffatte circostanze, questo Collegio non è in grado di concludere che la questione sollevata in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 4 bis nelle circostanze della presente impugnazione è così ovvia da non dare adito ad alcun

ragionevole dubbio. Di conseguenza, è dovere di questo Collegio chiedere orientamenti alla CGUE conformemente alla sentenza C-561/19, Consorzio Italian Management (ECLI:EU:C:2021:799) e, pertanto, questo Collegio ritiene opportuno effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Le questioni pregiudiziali [Ripete le questioni esposte *supra* nell'ordinanza di rinvio]

[*omissis*]

DOCUMENTO DI LAVORO